



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: Nomina delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 3, del ccnl 22.05.2018.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventitre** del mese di maggio alle ore **14.30** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Pii Piero	Sindaco	X	
2	Grassini Stefano	Assessore	X	
3	Pieragnoli Andrea	Assessore		X
4	Mariani Daniela	Assessore	X	
5	Fрати Patrizia	Assessore	X	
			4	1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Capalbo Angelo

Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il :
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
 - avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
 - dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. del divenuta esecutiva il (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);

- CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il con delibera di Consiglio N. (art. 130, Legge 267/00);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Capalbo Angelo

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui gli organi di governo dell'Ente, esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, tra cui le nomine, le designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

CONSTATATO che il 21 maggio 2018 è stato stipulato il Contratto collettivo nazionale del comparto "Funzioni locali" entrato in vigore il 22 maggio successivo;

ATTESO che il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali scaturisce da un mutato quadro normativo rispetto alla contrattazione collettiva di prima generazione;

CONSIDERATO che la contrattazione collettiva, con il decreto 75 del 2017, ritorna ad assumere una valenza centrale nei rapporti di lavoro del pubblico impiego, alla quale, diversamente dalla novella introdotta con la legge 15 del 2009, viene riassegnata la regolazione del rapporto di lavoro pubblico;

VISTO l'art. 40, comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, assicurando che l'erogazione dei trattamenti economici accessori corrisponda alle prestazioni effettivamente rese e nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;

ATTESO che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati;

VISTO che il contratto collettivo introduce elementi di semplificazione nella gestione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, attualmente caratterizzata da una eccessiva frammentazione tra i vari istituti, che hanno reso non agevole la gestione delle dinamiche salariali, al fine di consentire un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale e la graduale convergenza dei trattamenti accessori anche mediante la differenziata distribuzione;

CONSTATATO che l'obiettivo che si pone il contratto collettivo è dunque quello di superare gli eccessivi tecnicismi gestionali che hanno caratterizzato il precedente sistema di costituzione e di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata e che in tale direzione si pone la rivisitazione del sistema delle posizioni organizzative e della disciplina delle progressioni orizzontali, nonché l'introduzione di una disciplina differenziata;

CONSTATATO che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

CONSIDERATO che la contrattazione collettiva si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dello stesso CCNL, tra la delegazione sindacale, formata, da una parte, dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto, e, dall'altra dalla delegazione datoriale;

CONSIDERATO che il ccnl sottoscritto il 21.05.2018 determina in tre anni la durata di validità del contratto collettivo integrativo e si riferisce alle materie di cui all'art. 7, comma, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1, possono essere negoziati con cadenza annuale;

ATTESO che il contratto collettivo sottoscritto il 21 maggio 2018 definisce il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata e che alla scadenza del termine, le parti riassumo le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;

VISTO, altresì l'art. 9 del d.lgs. n. 165/2001, che demanda alla contrattazione collettiva nazionale le modalità e gli istituti della partecipazione;

ATTESO che a norma dell'art. 7, comma 3, del ccnl sottoscritto il 21.05.2018, i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;

CONSIDERATO che l'Ente deve provvedere a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3, del ccnl, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto ed ovvero entro il 20 giugno 2018;

EVIDENZIATO che l'Ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 del ccnl sottoscritto il 21.5.2018, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, nel termine predetto, la propria delegazione;

CONSIDERATO che il ccnl sottoscritto il 21.5.2018, diversamente dai precedenti non indica tra quali organi dell'Ente sono individuati i componenti della delegazione di parte datoriale;

ATTESO che in assenza di una specifica indicazione del contratto collettivo debba trovare applicazione, l'art. 10 del ccnl 1.4.1999, non espressamente disapplicato dal nuovo contratto, secondo cui «Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, [...], ciascun ente individua i dirigenti – o, nel caso d'enti privi di dirigenza, i funzionari – che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica»;

VISTO altresì l'art. 5 del ccnl 22.05.2018 il quale individua nell'ambito delle relazioni sindacali il confronto ed ossia la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.7, comma 2 di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare;

RICHIAMATI, pertanto, gli orientamenti applicativi di Aran in materia (RAL _1216_), secondo cui i soggetti da designare non possono essere estranei all'ente e non legati da uno specifico rapporto di lavoro subordinato (anche a tempo determinato) in quanto non sono titolati ad agire in nome e per conto dell'ente medesimo e che, per le specifiche competenze e professionalità possedute, vi debba far parte, nei comuni privi di dirigenza, almeno il responsabile di posizione organizzativa nell'ambito del servizio risorse umane, salvo evidenti ragioni di incompatibilità, qualora al tempo stesso sia componente della RSU;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in materia in ossequio all'art. 48, 2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui la giunta compie tutti gli atti ricompresi tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo e non rientranti tra le funzioni del segretario generale e che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto comunale, del sindaco;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, il parere favorevole del Responsabile dell'area

amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica, così attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO come il presente atto non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, non necessita del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari;

A voti unanimi, resi nei modi di legge,

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa, che di questo ne costituisce parte integrante e sostanziale,.

- 1) Designare i componenti della delegazione di parte datoriale, nella gestione della contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del ccnl sottoscritto il 21.05.2018, nel modo seguente:
 - a) Segretario generale – Presidente;
 - b) Parri Francesco – Responsabile dell'Area amministrativa e delle risorse umane parte giuridica;
 - c) Rocchigiani Tiziana – Responsabile Area economica-finanziaria risorse umane parte economica;
- 2) Di prendere atto che su proposta del Presidente della delegazione di parte datoriale possono essere invitati a partecipare alle riunioni della delegazione trattante, i responsabili di struttura apicale e/o di servizi interessati all'oggetto della trattativa, con funzioni meramente consultive;
- 3) Di autorizzare, altresì, il Presidente della delegazione di parte datoriale di rappresentare l'Amministrazione nel confronto con i soggetti sindacali, al fine di instaurare dialoghi approfonditi sulle materie rimesse a tale livello di relazione sindacale.

Con votazione separata ed all'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

Nomina delegazione trattante di parte pubblica ai sensi dell'art. 7, comma 3, del ccnl 22.05.2018.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanza:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Francesco Parri

Lì, 23/05/2018

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE

Si esprime parere sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tiziana Rocchigiani

Lì, 23/05/2018

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. Pii Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Capalbo Angelo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addi

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

